

Studio Paolo Simoni

Dottori Commercialisti Associati

Dott. Paolo Simoni †
Dott. Grazia Marchesini
Dott. Alberto Ferrari
Dott. Federica Simoni
Dott. Enrico Ferra

•
Rag. Lidia Gandolfi †

❖
Dott. Francesco Ferrari
Dott. Agostino Mazziotti
Dott. Riccardo Righi

Bologna, 24/09/2018

Ai Signori Clienti
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N. 26/2018 - LIBRI E REGISTRI: TERMINI PER LA STAMPA

Come noto, i contribuenti che tengono le scritture contabili con sistemi meccanografici hanno l'obbligo di effettuare la stampa dei **registri contabili entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

Ciò in conformità al disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994, che sancisce la regolarità di qualsiasi registro contabile tenuto con sistemi meccanografici, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi.

L'unica **eccezione** riguarda il **registro dei beni ammortizzabili** che, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, deve essere compilato **entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

Con riferimento al 2017, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, considerato che il termine di **presentazione del modello Redditi** è il **31/10/2018**, la stampa dei suddetti registri (**libro giornale, libro degli inventari, partitari, scritture ausiliarie di magazzino e registri IVA**) va effettuata **entro e non oltre il 31/01/2019**, mentre la stampa del **registro dei beni ammortizzabili** va effettuata **entro il 31/10/2018.**

LIBRO INVENTARI

Per quanto concerne il libro inventari si ricorda che le norme civilistiche e fiscali prevedono che **l'inventario, oltre al bilancio annuale, contenga anche l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa.**



È quindi necessario trascrivere su tale libro **un dettaglio delle rimanenze di magazzino nonché delle principali attività e passività patrimoniali.**

Con riferimento alle rimanenze di magazzino, si segnala che, per le società di persone e le ditte individuali, è necessario indicare anche il criterio di valutazione utilizzato. La mancanza di tale indicazione può legittimare l'Amministrazione Finanziaria a dichiarare inattendibile la contabilità.

Per le società di capitali, è necessario trascrivere sul libro inventari anche la Nota Integrativa nonché il Rendiconto Finanziario (laddove previsto), trattandosi di documenti che costituiscono parte integrante del bilancio stesso.

Infine, il libro inventari deve essere sottoscritto dal legale rappresentante entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il libro inventari, così come il libro giornale, pur non essendo più soggetto a vidimazione iniziale, deve essere numerato progressivamente per anno, con l'applicazione, in via preventiva:

- della marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine (o frazione o multipli di 100) utilizzate, per le società di capitali;
- della marca da bollo da € 32,00 ogni 100 pagine (o frazione o multipli di 100) utilizzate, per gli altri soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il solo libro inventari, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno cui si riferisce l'inventario può essere omessa.

Lo Studio resta come di consueto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Dott.ssa Federica Simoni

FS/sz

